



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 376818 del 30 novembre 2016

Oggetto: Attività SUAP e adempimenti ex art. 17-ter TULPS

Si fa riferimento alla nota inviata dal Ministero dell'Interno che legge per conoscenza, con la quale l'Amministrazione in parola ha risposto ad un quesito, posto direttamente da codesto Ente Locale, in ordine alle competenze dello Sportello Unico delle attività Produttive (SUAP), il quale ritiene di non disporre di attività sanzionatorie scaturenti dalla legge che dovrebbero essere attivate, invece, direttamente dal Comune.

Nello specifico, codesto Comune, con la nota n. 2943 del 14-6-2016, ha chiesto a chi compete adottare il provvedimento di cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione, ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, di sospensione dell'attività autorizzata, nei confronti di un esercente autorizzato con SCIA a condurre un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il quale ha violato le prescrizioni di carattere edilizio ed urbanistico.

Ha evidenziato, inoltre, che il SUAP in discorso, che ha autorizzato l'attività di somministrazione a mezzo SCIA ricevuta in via telematica e validata ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, riterrebbe che la legge non gli attribuisca alcuna attività sanzionatoria, con la conseguenza che a suo avviso l'ordine di sospensione dell'attività dovrebbe essere emanato dall'ufficio commercio del Comune, vero titolare della relativa funzione, fungendo il SUAP solo da sportello virtuale.

Al riguardo, per opportuna informazione e diffusione, si riporta quanto al riguardo ha precisato il Ministero dell'Interno, il quale, infine, ha richiesto l'avviso della scrivente Direzione Generale, competente in materia di SUAP.

“Al riguardo, si osserva che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1988 dispone che ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.



L'articolo 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (abrogato dall'articolo 12, comma 7, del D.P.R. n. 160/2010) specificava che la struttura predetta doveva dotarsi di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al medesimo regolamento.

Il citato D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ha fornito una nuova disciplina della materia definendo all'articolo 1, comma 1, lettera m), lo "sportello unico per le attività produttive" l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

L'articolo 4, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 160/2010 prevedendo che le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP ha stabilito che gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Inoltre, l'articolo 10 del D.P.R. n. 160 assegna al SUAP la competenza ad adottare i provvedimenti necessari, assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, in caso di non conformità dell'opera al progetto o a quanto disposto dalle norme.

Premesso il quadro normativo che vede lo Sportello unico per le attività produttive quale interlocutore unico tra le imprese e le pubbliche amministrazioni, fatta salva la possibilità di svolgere le funzioni in forma associata o in convenzione con le Camere di commercio (articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 160/2010) ad avviso di questa Direzione Centrale viene mantenuto il principio enunciato dall'articolo 1 che individua il SUAP quale unico punto di accesso per il richiedente (anche nell'eventualità in cui le stesse Camere di Commercio acquisiscano le funzioni per l'inerzia dei comuni, per delega espressa da parte della legge).

Peraltro, qualora sia stato realizzato senza il concorso di comuni associati e senza convenzione con la camera di commercio, il SUAP sembra non possa non intendersi quale articolazione dello stesso Comune all'interno della struttura organizzativa complessiva a cui fare esclusivo riferimento.

Nel caso particolare, il Comune di Pescasseroli fa parte del SUAP Sangro-Aventino costituito da una serie di comuni abruzzesi; pertanto, proprio per evitare dispute di competenza, qualora nella convenzione di costituzione dell'associazione non siano indicate chiaramente le attività residue che rimangono demandate ai singoli comuni, sarebbe comunque auspicabile l'adozione di un regolamento che puntualizzi le competenze.

Si evidenzia, in ogni caso, che in merito a contestate ordinanze di cessazione di attività emesse dai dirigenti del SUAP, i contenziosi sollevati nel merito non hanno posto in discussione la titolarità dei provvedimenti né tanto meno gli organi aditi hanno rilevato l'incompetenza di tali strutture. Anzi, il Consiglio di Stato con il parere n. 969 del 4-3-2013 emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritenendo legittimo l'atto, lo ha classificato come provvedimento interdittivo del Comune.

Parimenti, anche il Consiglio di Giustizia per la Regione siciliana con la sentenza n. 297/13, in relazione all'ordinanza del responsabile del SUAP con la quale è stata disposta la cessazione dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, ritenendo applicabile tra gli altri anche l'articolo 17-ter del TULPS ha esaminato nel merito la questione non operando alcuna distinzione tra il SUAP e il Comune".



3

Si conclude evidenziando che la scrivente Direzione Generale concorda con quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno, che legge per conoscenza, con riferimento al caso di specie.

La presente nota e il quesito di codesto Comune sono trasmessi anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione, per ogni eventuale ulteriore o diversa determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)